

04 Giu 2020

Durc validi fino al 15 giugno: ecco cosa succede ai certificati rilasciati prima e dopo

Luigi e Roberto Caiazza

Al Documento unico di regolarità contributiva (Durc) viene assegnata una validità fino al 15 giugno, inferiore rispetto alla validità degli altri certificati, attestati, permessi, ecc., per i quali, invece, il termine viene stabilito fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Lo chiarisce l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera circ. prot. n. 160 di ieri, con la quale si evidenzia appunto che i Durc, con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano, appunto, la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Un primo intervento si era avuto con la modifica all'art. 103 del decreto legge n. 18/2020 che, in sede di conversione con la legge n. 27/2020, aveva previsto, in linea generale, che i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservavano la loro validità, di 90 giorni, successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. In conseguenza di tale disposizione, non essendo diversamente disposto, anche validità del Durc, in scadenza nel predetto periodo, veniva prorogata al 29 ottobre 2020.

Però, non l'ha pensata così il decreto legge n. 34 del 19 maggio scorso (Decreto Rilancio) il quale con l'art. 81, rivisitando ancora una volta il comma 2 dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, dopo aver prorogato la validità di "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati", escludeva specificamente da tale intervento i documenti unici di regolarità contributiva, nei confronti dei quali veniva conservata la validità fino al 15 giugno 2020.

Sostanzialmente per il solo Durc si tornava alla versione originaria dell'art. 103 come articolato dal Dl n. 18/2020 (Cura Italia).

In relazione a quanto sopra il termine di sospensione della validità del Durc opera soltanto per il periodo individuato dal legislatore nel senso che il documento che ha esaurito la propria validità alla data del 31 gennaio 2020 ha ultimato la propria efficacia in tale data, per quelli invece il cui termine finale coincida con il periodo di sospensione, deve ritenersi che il periodo di validità del documento di 90 giorni ricominci a decorrere dal 16 giugno. E' vero, infatti, che poiché dopo il 31 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 1, sarebbero state sospese tutte le procedure procedurali riguardanti anche il Durc, dopo tale data e fino al 15 giugno successivo non sarebbero stati emessi altri provvedimenti, restando efficaci quelli già in corso.

Conclusivamente, deve ritenersi che i nuovi Durc, salvo modifiche, potranno essere emessi dal 16 giugno e inizieranno a dispiegare la loro efficacia da tale data in poi.